

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO

Indizione della sessione d'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale Sessione 2024.

(GU n.63 del 6-8-2024)

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati e successive modificazioni ed integrazioni, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il «Regolamento di attuazione della disciplina legislativa dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale», come modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71;

Ritenuto di dover indire per l'anno 2024 la sessione dell'esame di idoneità per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

Acquisita la preventiva intesa all'indizione dell'esame in discorso da parte del Ministero della giustizia con nota del 17 luglio 2024, prot. n. 150385;

Decreta:

Art. 1

Esame di idoneita' professionale revisione legale

1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con successivo avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 20 dicembre 2024, almeno trenta giorni prima della prima prova scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le prove avranno luogo. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dalla prova di esame, entro il termine di cui all'art. 4, comma 3, sono tenuti a presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati.

Art. 2

Presentazione della domanda

1. La domanda di ammissione alle prove d'esame e' presentata esclusivamente via internet, attraverso apposita applicazione informatica resa disponibile all'indirizzo <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it> e seguendo le istruzioni ivi specificate.

2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere completata entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione all'esame e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentira' piu' l'accesso all'applicazione informatica predetta. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione all'esame che il candidato deve stampare, sottoscrivere con firma autografa e consegnare all'atto dell'identificazione il giorno della prima prova scritta, unitamente a copia di un valido documento di identita'. Alla ricevuta di avvenuta iscrizione all'esame, il candidato deve, altresì, apporre la marca da bollo nella misura di euro 16,00.

3. All'atto della compilazione della domanda, il candidato e' tenuto al versamento on-line - tramite il nodo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni denominato «pagoPA» accessibile nella fase di compilazione del modulo di iscrizione - del contributo per le spese di esame di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di euro 100,00.

Art. 3

Contenuto della domanda

1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
- b) il luogo di residenza o domicilio (indirizzo completo, comune e codice di avviamento postale) e l'indirizzo di Posta

elettronica certificata o il domicilio digitale;

c) di aver conseguito un diploma di laurea tra quelli individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed in particolare:

laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - scienze economiche (L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: scienze dell'economia (LM 56), scienze economiche aziendali (LM 77), finanza (LM 16), scienze della politica (LM 62), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM 76), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM 63), giurisprudenza (LMG/01), scienze statistiche (LM 82), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83);

classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b) e successive modificazioni ed integrazioni;

diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento in economia e commercio, statistica, giurisprudenza, scienze politiche, scienze delle pubbliche amministrazioni, ovvero altro diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree di cui alla lettera b) e' determinata dal decreto interministeriale del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 196 del 21 agosto 2004;

titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del richiedente dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca;

per i soli soggetti di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso il possesso del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

d) di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146, ovvero di produrre, nelle more del rilascio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'attestato di compiuto tirocinio, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, con la quale il candidato attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra citato regolamento; per i soggetti che hanno regolarmente completato il tirocinio previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' ammessa la dichiarazione di essere in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai sensi dell'art. 14 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 99/1998. Non costituiscono, in nessun caso, attestazioni di compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai «domini» presso i quali il tirocinio e' svolto;

e) (eventualmente) di aver diritto:

i) all'esonero dalle prove scritte previste dall'art. 5, comma 1, lettere a) e b), del decreto del 19 gennaio 2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale, in ragione del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139;

ii) all'esonero dalla prova scritta prevista dall'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova orale, in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato;

f) di aver effettuato il versamento relativo al contributo per le spese di esame di euro 100,00 di cui all'art. 3, comma 6, del decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le modalita' indicate nell'art. 2, comma 3, del presente bando. Qualora alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande non fosse ancora pubblicato l'esito delle prove scritte della sessione di esame 2023, ai candidati della citata sessione 2023 che hanno inviato istanza di partecipazione anche alla sessione 2024 e che, una volta a conoscenza dell'esito positivo delle prove scritte ovvero della prova orale, non intendano partecipare alla sessione 2024, verra'

restituito, previa presentazione di apposita istanza al seguente indirizzo: registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it l'importo del contributo per le spese di esame.

2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. Il candidato dichiara, sotto la propria responsabilit , che quanto affermato nel modulo di domanda corrisponde a verit  e di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla responsabilit  penale cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

3. Nel caso non sia possibile ricorrere alle dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il possesso delle condizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, dovranno essere prodotte unicamente a mezzo PEC all'indirizzo: registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it entro e non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2.

4. Ogni variazione di indirizzo PEC ed ogni altra comunicazione devono essere trasmesse alla segreteria della commissione esaminatrice per l'esame di idoneit  professionale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - piazza Dalmazia n. 1 - 00198 Roma, esclusivamente a mezzo Posta elettronica certificata.

Art. 4

Termini e modalit 

1. I requisiti di ammissione all'esame devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando, nonch  le domande incomplete o irregolari, ovvero prive della documentazione richiesta dall'art. 3.

3. La commissione esaminatrice verifica la regolarit  delle domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno diritto all'esonero parziale richiesto riceveranno apposita comunicazione per mezzo PEC. L'elenco degli ammessi e' depositato almeno venti giorni prima dell'inizio delle prove presso la segreteria della commissione e pubblicati sul sito <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

4. La commissione esaminatrice puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove venga accertata, anche a campione, la mancanza dei requisiti. Qualora, anche a seguito del superamento delle prove d'esame, si accerti la mancanza dei requisiti di ammissione alla prova di idoneit  professionale, l'amministrazione si riserva di non ammettere l'iscrizione nel registro dei revisori legali o di disporre la cancellazione.

5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori di handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda cartacea, i medesimi dovranno trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 2, comma 2, del presente bando.

6. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso idoneo documento di identit  personale in corso di validit . Il candidato che non

sia in possesso di idoneo documento di identità e della ricevuta di iscrizione di cui all'art. 2, comma 2, non è ammesso allo svolgimento delle prove.

7. È ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati e preventivamente autorizzati dalla commissione, ai sensi dell'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, che i candidati presenteranno prima dell'inizio delle prove scritte, curando che su ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la data di nascita del candidato cui si riferiscono. Non è ammessa la consultazione dei principi professionali di riferimento, ove non contenuti in testi legislativi ufficiali.

Art. 5

Programma di esame

1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale, secondo le seguenti modalità:

a) la prima prova scritta consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di trenta righe, vertenti, nell'insieme, sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:

- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- principi contabili nazionali e internazionali;
- analisi finanziaria;
- informatica e sistemi operativi;
- economia politica, aziendale e finanziaria;
- principi fondamentali di gestione finanziaria;
- matematica e statistica;

b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione di tre quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di trenta righe, vertenti, nell'insieme, sulle materie scelte tra quelle di seguito indicate:

- diritto civile e commerciale;
- diritto societario;
- diritto fallimentare;
- diritto tributario;
- diritto del lavoro e della previdenza sociale;

c) la terza prova scritta comprende un quesito a contenuto pratico attinente le materie di seguito indicate:

- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionali e internazionali;
- disciplina della revisione legale;
- deontologia professionale e indipendenza;
- tecnica professionale della revisione.

2. Le prove scritte di cui al comma 1, si svolgeranno in due giornate di esame. La prima giornata di esame sarà dedicata alle prove di cui al comma 1, lettere a) e b) per le quali sarà assegnato, per ciascuna di esse, un tempo massimo di due ore. Nella seconda giornata di esame si svolgerà la prova di cui al comma 1, lettera c), per la cui risoluzione sarà assegnato un tempo massimo di tre ore.

3. La prova orale verterà sulle materie, scelte tra quelle indicate nell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma restando la disciplina degli esoneri di cui all'art. 11 del citato decreto.

Art. 6

Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi di voto in ciascuna prova scritta. Per la valutazione degli elaborati di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), si terrà conto della media dei voti riportati in ciascun quesito. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal Presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale è recapitato al candidato, presso uno dei contatti indicati nel modulo di domanda di ammissione e preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni prima della data fissata per la prova stessa.

3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico, ovvero in videoconferenza attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità e ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del segretario della commissione e del candidato da esaminare. La prova orale completa non può avere durata superiore a sessanta minuti.

4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i ventuno trentesimi di voto. Del voto complessivamente riportato è data comunicazione al candidato al termine della prova.

5. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto complessivamente riportato. Detto elenco, a firma del Presidente e del segretario, è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice e pubblicato sul sito della revisione legale <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

Art. 7

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alle prove di idoneità professionale, o comunque acquisiti a tal fine dall'amministrazione, è finalizzato all'espletamento delle attività necessarie per il corretto svolgimento delle prove stesse.

2. Il trattamento sarà curato dal personale preposto all'espletamento delle attività per lo svolgimento delle prove, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I predetti dati potranno essere comunicati a terzi limitatamente alla eventuale fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo svolgimento delle prove attitudinali.

3. Il conferimento di tali dati è necessario per la normale esecuzione delle attività e la loro mancata indicazione può precluderne il trattamento e comportare l'esclusione dalla prova attitudinale.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai

propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Art. 9

Norma di salvaguardia

1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applica quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 103 del 4 maggio 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito internet della revisione legale all'indirizzo <https://revisionelegale.rgs.mef.gov.it>

Roma, 22 luglio 2024

Il Ragioniere generale dello Stato
Mazzotta